



**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, RISORSE IDRICHE**

Varese, 03/08/2018

Prot. n. 42726 /9.8.1

Autorizzazione n. 1788

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013.
PRATO RECYCLING S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN
GERMIGNAGA (VA) - VIA G. VERDI N. 65. (PRATICA N. 884)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Circolare 5.08.2013, n. 19, pubblicata sul BURL n. 37 del 9.09.2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato: "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare 7.11.2013, n. 49801/GAB del Ministro dell'Ambiente e Tutela della Tutela del Territorio e del Mare: "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'A.U.A. nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59/2013";
- la D.G.R. n. 3827 del 14.07.2015: "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59", recepita con deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di P.V. n. 127 del 23.11.2015;

VISTE altresì le seguenti normative e regolamentazioni:

- Legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- Legge 26.10.1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge 18.04.2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- D.Lgs. 3.04.2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", e nello specifico l'art. 124;
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e nello specifico gli artt. 214 e 216;
- L.R. 16.08.1999, n. 16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.";
- in materia di emissioni idriche:
 - L.R. 12.12.2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - R.R. 24.03.2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";

- R.R. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- D.G.R. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale tipo di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26";
- D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19, della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del R. R. 24 marzo 2006 n. 3";
- D.G.R. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, R.R. n. 4/2006";
- D.G.R. n. 11045 del 20.01.2010: "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26/2003 e smi";
- in materia di rifiuti:
 - D.M. 5.02.1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", ed in particolare il Suballegato 1 dell'Allegato 1;
 - D.M. 21.07.1998, n. 350: "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.";
 - D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
 - Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - D.Lgs. 4.03.2014, n. 49: "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).";
 - D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", e in particolare il Capitolo 14 della Parte Prima "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.";
- in materia di emissioni sonore:
 - D.P.C.M. 14.11.1997: "Determinazioni dei valori limite dei sorgenti sonore";
 - D.M. 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - L.R. 5.01.2000, n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

- L.R. 10.08.2001, n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. n. 6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
- D.G.R. n. 8313 dell'8.03.2002: "«Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10.08.2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»;
- D.G.R. n. 9776 del 12.07.2002: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13» «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»";

FATTO PRESENTE che con il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11.08.2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, e in particolare:

- il comma 8-*quater*, il quale stabilisce che: *"Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*
 - a) *alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
 - b) *alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
 - c) *alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
 - d) *alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.*";
- il comma 8-*sexies*, che stabilisce: *"Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.*";

DATO ATTO che il legale rappresentante dell'Impresa Prato Recycling S.r.l. con sede legale ed insediamento in Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65, P.I. 03382770125, ha presentato, in data 25.03.2017, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana Valli del Verbano, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, a seguito di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana Valli del Verbano, ha trasmesso l'istanza a questa Autorità competente in data 29.03.2017, acquisita agli atti con prot. PEC n. 18755;
- la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato richiesta di integrazioni al S.U.A.P. competente con nota dell'11.07.2017, di prot. PEC n. 40365;
- l'Impresa, con nota del 21.09.2017, ha trasmesso le integrazioni richieste (atti prov.li PEC di prot. n. 52328 del 26.09.2017);
- ulteriori integrazioni sono pervenute in data 26.09.2017, 26.03 e 18.06.2018, rispettivamente con PEC di prot. nn. 452328, 17226 e 33368;

FATTO RILEVARE che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento ubicato in Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65, ove viene svolta l'attività di "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", cod. ATECO 2007: 38.32.10, anche con l'impiego di rifiuti non pericolosi;

DATO ATTO che l'Impresa Prato Recycling S.r.l., con la documentazione integrativa sopraccitata, ha inoltre trasmesso la Valutazione di impatto acustico al fine di ottenere anche il titolo abilitativo ambientale relativo alle emissioni sonore ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;

PRESO ATTO che l'Impresa Prato Recycling S.r.l., relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

CONSIDERATO che dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, risulta che l'Impresa Prato Recycling S.r.l., al 25.03.2017, data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale era in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese con provvedimento n. 3/2013 dell'8.01.2013 all'Impresa Prato Rag. Enrico, successivamente volturata con atto n. 3/2014 del 28.01.2014 a favore dell'Impresa Prato Recycling S.r.l.;
- iscrizione n. VA/37 del 22.11.2012 al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, a seguito del rinnovo della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, presentata dall'Impresa Prato Rag. Enrico. Con nota della Provincia di Varese 6.02.2014, di prot. n. 11829, la comunicazione del 22.11.2012 è stata volturata a favore dell'Impresa Prato Recycling S.r.l., a seguito dell'atto di cessione del ramo di azienda dell'Impresa Prato Rag. Enrico alla Società Prato Recycling S.r.l. (atto notarile del 20.12.2013 - Rep. n. 43.695 - Racc. n. 21.941, registrato a Varese il 9.01.2014 al n. 79 - serie IT);

EVIDENZIATO inoltre dall'istruttoria che:

- il legale rappresentante della Società dichiara che nulla è mutato rispetto alle quantità di rifiuti autorizzate, alle caratteristiche costruttive dell'impianto e a quanto riportato nella comunicazione presentata alla Provincia di Varese in data 22.11.2012, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. VA - 347286 del 10.01.2014, avente per oggetto: "*Lavorazione e trasformazione di rottami ferrosi e non ferrosi, recupero e riciclaggio di cascami e rottami metallici, trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi; (omissis)*";
- per l'attività svolta presso l'insediamento di Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65, l'Impresa è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011, rilasciata

in data 17.02.2017 dalla Società DNV-GL (certificato n. 149983-2014-OTH-ITA-DNV), con scadenza al 17.02.2020, riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio;

- è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in data 7.07.2017, prot. n. 14029/Prev (pratica n. 26838), per l'attività di deposito e rivendita di gas combustibili compressi individuata al punto 3.3.C del D.P.R. 151/2011. Tale certificazione ha scadenza al giorno 7.07.2022;
- l'area dell'insediamento e le relative pertinenze sono di proprietà di soggetto diverso da quello che svolge presso le stesse attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

FATTO RILEVARE che alla data di presentazione dell'istanza, essendo oramai prossima la scadenza della comunicazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, non intervenendo modifiche sostanziali alla stessa e non sussistendo la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione, l'Autorità competente ha ritenuto di considerare detta domanda di rilascio dell'A.U.A. anche finalizzata al "rinnovo" del suddetto titolo abilitativo ambientale e non un mero "proseguimento senza modifiche";

RICORDATO che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società possieda sempre la disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti per il periodo di validità dell'autorizzazione;

DATO ATTO che gli Enti partecipanti al procedimento, a seguito di istruttoria hanno formulato i pareri di competenza e predisposto gli Allegati Tecnici che costituiranno, unitamente alle planimetrie dell'insediamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e precisamente:

- scarichi idrici in pubblica fognatura: provvedimento n. 28 del 29.05.2018, di prot. n. 2970, dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, trasmesso all'Autorità competente in data 30.05.2018 (atti prov.li prot. PEC n. 29484), comprensivo di parere a seguito di istruttoria favorevole, di Allegato Tecnico contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni idriche e di relativa planimetria;
- gestione rifiuti: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per il corretto esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi e relativa planimetria;
- emissioni sonore: Allegato Tecnico predisposto dal Comune di Germignaga, trasmesso con nota del 20.10.2017, di prot. n. 6375 (atti prov.li prot. PEC n. 57570 del 23.10.2017);

RITENUTO, al fine di evitare la duplicazione degli elaborati grafici riferiti all'insediamento, di individuare come planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, esclusivamente quella identificata come "Tav. 1 - Planimetria generale e pianta reti interne - giugno 2018", in quanto comprensiva sia degli elementi riguardanti la raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, sia di quelli relativi alla gestione dei rifiuti;

FATTO PRESENTE che le operazioni di gestione rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione regionale, sono subordinate alla prestazione di idonea e valida polizza fidejussoria a favore della Provincia di Varese, a copertura di spese conseguenti ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti compresa la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;

DETERMINATO, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 32.499,06.=, l'importo complessivo della fidejussione che l'Impresa Prato Recycling S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato come segue:

- € 11.303,68.= per le operazioni di messa in riserva (R13) di 640 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, in quanto l'Impresa chiede l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della Società di avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- € 21.195,38.= per le operazioni di recupero (R4) di un quantitativo massimo annuo di 7.600 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

DATO ATTO che ai fini del rilascio di provvedimenti in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Prato Recycling S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 7.06.2018, al sistema certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

RICORDATO che l'attività di recupero rifiuti svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al D.D.G. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Varese, entro il 30 aprile di ogni anno solare, del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/1998;

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Planimetria generale e pianta reti interne - giugno 2018", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa Prato Recycling S.r.l. con sede legale ed insediamento in Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65, P.I. 03382770125;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Prato Recycling S.r.l. con sede legale ed insediamento in Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65, P.I. 03382770125, per rilascio dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, alle emissioni sonore ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995,

alle condizioni e prescrizioni di cui Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Planimetria generale e pianta reti interne - giugno 2018", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. di determinare in € 32.499,06.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa Prato Recycling S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
messa in riserva (R13) di massimo 640 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
recupero (R4) di massimo 7.600 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi;
2. che la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
3. di determinare, per l'importo riferito al volume massimo di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) autorizzato, la riduzione dello stesso al 10%, fermo restando che i rifiuti in entrata all'impianto dovranno essere destinati a recupero presso il proprio sito o presso siti di terzi entro e non oltre sei (6) dal ricevimento degli stessi;
4. che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 1., entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. che l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riguardo alle operazioni di gestione rifiuti, decorra dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 1. da parte della Provincia di Varese;
6. che successivamente all'accettazione della fidejussione stessa si procederà allo svincolo della garanzia finanziaria n. 437812 e della relativa appendice n. 1, emesse rispettivamente in data 8.01.2013 e 14.01.2014 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. prestate ed accettate dalla Provincia di Varese con note del 22.01.2013 e 6.02.2014, di prot. nn. 8112 e 11829;

AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessada parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana Valli del Verbano;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciati da altri Enti ed Organismi in materia di emissioni idriche, recupero rifiuti in forma semplificata ed emissioni sonore;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro

sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia della concessione, a titolo gratuito, stipulata in data 15.01.2014 con il Sig. Prato Enrico, in virtù della quale l'Impresa ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65;
- che, per le motivazioni di cui al precedente punto, l'Impresa titolare del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale dovrà comunicare immediatamente, per iscritto, alla Provincia di Varese ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 c.c. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in questione, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06 finalizzato al divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti svolta presso l'insediamento in argomento con contestuale cancellazione dal registro provinciale ex comma 3, dell'art. 216, del medesimo decreto legislativo, per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere inviato dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere comunque data comunicazione all'Autorità competente, la quale, acquisite le indicazioni di altri Enti Organici tecnici competenti riguardo alla compatibilità dello scarico con il sistema recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari;
- ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la modifica sostanziale delle operazioni di recupero è soggetta a nuova comunicazione all'Autorità competente, da effettuarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;

- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a. le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b. nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
- il presente provvedimento è adottato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
- l'esercizio dell'attività di controllo è demandata:
 - per lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, ai sensi degli artt. 101, commi 4, 128 e 129, del D.Lgs. 152/06, alle Autorità competenti al controllo ed al gestore unico del servizio idrico integrato, che sono autorizzate ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - per la gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Varese ed agli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza, i quali sono autorizzati ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata. La Provincia di Varese, come previsto dall'art. 197, comma 2, del medesimo decreto legislativo potrà avvalersi dell'A.R.P.A. Lombardia, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
 - per le emissioni sonore, ai sensi dell'art. 14 della legge 447/1995, al Comune di Germignaga, con l'eventuale supporto di A.R.P.A. Lombardia, come disposto dall'art. 15 della L.R. 13/2001;
- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 - a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133, 134 e 137 del D.Lgs. 152/2006;

- la Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di gestione rifiuti, delle norme tecniche di riferimento e delle condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del suddetto decreto legislativo, disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.

Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e di quanto disposto dalla regolamentazione regionale in materia;

- il Comune di Germignaga, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dei disposti prescritti nel presente provvedimento e nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", secondo la gravità dell'infrazione, procederà, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali, ad adottare i provvedimenti di competenza.
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana Valli del Verbano, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa Prato Recycling S.r.l. e l'inoltro, per quanto di competenza, al Comune di Germignaga ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Allegati:

- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE
- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI
- Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE
- Tav. 1 - Planimetria generale e pianta reti interne - giugno 2018



Varese, 29/05/2018

Prot. n. 2970
Allegato Tecnico n. 28/2018
Funzionario incaricato: ing. Matteo Fornari

Oggetto: ALLEGATO TECNICO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DERIVANTI DALL'INSEDIAMENTO SITO IN GERMIGNAGA, VIA VERDI, 65, RILASCIATO A "PRATO RECYCLING S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN GERMIGNAGA, VIA VERDI, 65.

L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde sono state attribuite alle Province a far data dal 1° Gennaio 2011, che dovevano prevedere la costituzione di un'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito" entro il 1° luglio 2010;
- con delibera del Consiglio Provinciale PV 17 del 29/03/2011 è stata costituita l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese" a cui sono state attribuite tutte le funzioni previste dalla sopracitata Legge Regionale;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Germignaga e pervenuta in data 03/02/2017 allo scrivente Ufficio d'Ambito dal Sig. Enrico Prato in qualità di Amministratore unico di "Prato Recycling S.r.l.", con sede legale in Germignaga, via Verdi, 65, (PI: 03382770125) tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne derivanti dall'insediamento sito in Germignaga, via Verdi, 65;

VISTE le seguenti norme:

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la parte terza;
- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 8/11045 del 20 gennaio 2010;
- La Delibera della Giunta Provinciale n. 69 del 01/03/2011 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07/03/2011 con la quale è stata approvata la modulistica e il calcolo degli oneri legati all'istruttoria delle pratiche secondo le indicazioni della d.d.g. regionale 1° febbraio 2011 n. 797;
- D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012.;
- Circolare Regionale 5 agosto 2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale;
- Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

CONSIDERATO che gli scarichi delle acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74 comma1 lett. g) del

D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.5 comma1 e il R.R. n. 3/2006, sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107 comma2 e 124 comma4 del citato D.Lgs. n. 152/2006.

ACCERTATO l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di istruttoria, come richiesto dalla d.d.g. 1° febbraio 2011 n. 797 quale condizione di procedibilità della domanda il giorno 02/08/2017 pari 150,00 euro;

DATO ATTO che la fognatura comunale che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Luino-Valdomino in gestione alla società "Verbano S.p.a.";

PRESO ATTO della richiesta di parere idraulico compatibilità della portata dello scarico con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria al Comune di Germignaga in data 21/06/2017 prot. n. 2876, ma che a tutt'oggi nulla è pervenuto e ci si avvale quindi del silenzio-assenso;

ACQUISITO il parere favorevole dalla società "Verbano S.p.a." gestore dell'impianto di depurazione di Luino-Valdomino, prot. n.1347 del 12/09/2017 e pervenuto il 20/09/2017 al n.4317;

PRESO ATTO che l'azienda dichiara con nota del 23/03/2018 che dai rapporti di prova delle analisi sulle acque di prima pioggia commissionate dalla stessa ditta sono presenti nello scarico sostanze pericolose di cui alle Tabella 5 dell'All.5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in particolare si rilevava la presenza di idrocarburi.

VISTA l'Autorizzazione n. 03/2013, rilasciata dall'Ufficio d'Ambito il 08/01/2013;

RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a Prato Recycling S.r.l., (P.I: 03382770125), con sede legale in Germignaga, via Verdi, 65, nella persona dell'Amministratore unico *pro-tempore*, Sig. Enrico Prato, a scaricare nel collettore comunale, le acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti dall'insediamento sito in Germignaga, via Verdi, 65;

AVVERTE

- che la non osservanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato A comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative in vigore;
- che in caso di cambio della denominazione e/o ragione sociale o del titolare/legale rappresentante dello scarico dovrà essere richiesta voltura dell' l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'Allegato A, in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, qualora i controlli evidenziano una situazione difforme da quella descritta nell'istanza presentata, per necessità legate al servizio idrico o di natura tecnica e in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
- che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione unica ambientale, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito. ed al gestore dell'impianto di depurazione oltre che alla Provincia di Varese;
- che per tutto quanto non espressamente previsto nell'Allegato A troveranno applicazione le norme in vigore;
- che saranno fatti salvi gli eventuali provvedimenti che il Sindaco di Germignaga vorrà adottare quale Autorità Sanitaria Locale;
- che sono fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti in materia di tutela dell'ambiente.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Dott.ssa Carla Arioli – DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO VARESE

ALLEGATO A

Sezione A – Autorizzazione agli scarichi idrici (art. 124 D.lgs. 152/2006)

1. Descrizione insediamento

L'azienda "Prato Recycling S.r.l." svolge la seguente attività:

- "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (cod. ATECO 2007 38.32.10),

unitamente alle attività secondarie di:

- "Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale" (cod. ATECO 2007 46.77.10);
- "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" (cod. ATECO 2007 38.21.09);
- "Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria" (cod. ATECO 2007 46.75.02).

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 5.972mq di cui 1.290mq sono superfici coperte e 4.682mq sono superfici scoperte impermeabili e scolanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale 4/2006.

2. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

Acque reflue domestiche: dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici, sono recapitati in pubblica fognatura previo pozzetto di ispezione.

Acque di dilavamento dei piazzali (prime piogge): sono raccolte da caditoie presenti nelle pertinenze dell'insediamento e sono inviate all'impianto di separazione e trattamento prima del recapito in pubblica fognatura.

Acque di dilavamento dei piazzali (seconde piogge): sono recapitate in fognatura comunale delle acque bianche.

Acque derivanti dalle coperture: sono recapitate in fognatura comunale delle acque bianche.

3. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne – impianto di trattamento**

L'impianto di trattamento di tipo fisico è costituito da:

- pozzetto deviatore a tre vie
- vasca di accumulo prima pioggia con svuotamento temporizzato
- vasca di sedimentazione fanghi
- separatore oli con filtro a coalescenza

La ditta dichiara la presenza di un misuratore di portata sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

4. Descrizione punti di scarico e punti di campionamento

Nell'area sono presenti due punti di allaccio alla fognatura comunale avente le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio	Coordinate UTM 32 WGS 84		CODICE SCARICO RIAL
				X	Y	
S1	- acque di prima pioggia - acque reflue domestiche	discontinuo / occasionale	fognatura nera comunale	480.019	5.092.311	012076R0561001T
S2	- acque di seconda pioggia	discontinuo / occasionale	fognatura bianca comunale	480.022	5.092.309	

La quantità di acqua prelevata da acquedotto pubblico è pari a circa 120 m3/anno ed è interamente utilizzata per usi domestici.

5. Prescrizioni

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.L.gs 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
2. i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;
4. siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del D.L.gs 152/06) e se non presenti dovranno essere realizzati;
5. i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
6. dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
7. dovranno essere effettuate con **periodicità annuale** e inviate, allo scrivente Ufficio d'Ambito al Comune competente di Germignaga, alla "Verbano S.p.a.", che gestisce il depuratore di Luino-Valdomino ed al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., entro 30 gg dal ricevimento degli esiti, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
 - pH
 - colore
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale
 - azoto totale (TKN)

- idrocarburi totali
- tensioattivi totali
- ferro
- rame
- alluminio

e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.L.gs 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.

Le analisi chimiche svolte ai fini del controllo della conformità degli scarichi dovranno essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore, come previsto al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06. Potranno essere svolti prelievi su tempi diversi, qualora le caratteristiche di discontinuità dello scarico non consentano di effettuare prelievi della durata di 3 ore.

Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;

8. il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4;
9. **entro 1 (un) mese dalla notifica della presente autorizzazione** dovrà essere trasmessa al SUAP del Comune territorialmente competente per l'inoltro a questo Ente, alla Società gestore dell'impianto di depurazione, al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l. una planimetria aggiornata recante l'ubicazione del misuratore di portata e del pozzetto d'ispezione e prelievo;
10. **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune competente, alla Società gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., la quantità/qualità delle acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente;
11. è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
12. dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente, all'A.R.P.A., al Comune competente, alla Società gestore dell'impianto di depurazione, al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
13. qualsiasi modifica della ragione sociale, del titolare dello scarico, della tipologia di produzione, della destinazione d'uso, dovrà essere comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente;
14. qualsiasi modifica della rete di fognatura, l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico e l'aumento dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente per l'inoltro a questo Ente, alla Società gestore dell'impianto di depurazione, al gestore del Servizio Idrico Integrato, Alfa S.r.l., al fine di valutare la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;

15. che lo scrivente Ufficio d'Ambito e il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Dott.ssa Carla Arioli –DIRETTORE UFFICIO D'AMBITO VARESE

Allegato tecnico Emissioni Idriche

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 7 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 03.08.2018




IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigente normativa.

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 1788 del 03/08/2018 composto da n. 14 pagine

**GESTIONE RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/2006)**

Ragione Sociale	Prato Recycling S.r.l.
C.F./P.I.	03382770125
Indirizzo sede legale	Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65
Indirizzo impianto	Germignaga (VA) - Via G. Verdi n. 65
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni (All. C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R4) di rifiuti non pericolosi
Legale rappresentante	Enrico Prato
Direttore Tecnico	Marco Prato

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto, occupa una superficie totale di circa mq 5.972, di cui mq 1.290 coperta. La stessa interessa i mappali nn. 3344, 3345, 3366, 4162 e 4059 della Sezione Censuaria di Germignaga. Dal certificato trasmesso dal Comune di Germignaga con nota dell'1.12.2017, di prot. n. 6738, risulta che l'area dell'impianto ricade in "Funzioni produttive e servizi correlati" del vigente Piano delle Regole del PGT e comprende anche le aree della zona produttiva attestata nella parte centrale del Settore territoriale SeT 02 - Piana Margorabbia, in cui sono presenti fabbricati con funzioni prevalenti industriali, fabbricati artigianali e fabbricati con funzioni commerciali, sostanzialmente corrispondente alle zone "D" del PRG del Comune. Inoltre, con riferimento ai criteri localizzativi definiti dalla d.g.r. 1990/2014; l'area dell'insediamento risulta sottoposta al vincolo di cui all'art. 142, comma 1., lett. c), del d.lgs. 42/2004 (vincoli sui corsi d'acqua - 150 m dalle sponde.

Relativamente ai vincoli di cui sopra, la Società ha ottenuto dal competente Settore Beni Ambientali della Regione Lombardia in data 11.05.1989 (prot. n. 18075) l'autorizzazione ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. La costruzione delle opere edilizie che costituiscono l'impianto sono state autorizzate dal Comune di Germignaga mediante Concessioni Edilizie del 31.03.1993 (Pratica n. 44/92), del 13.06.1994 (Pratica n. 24/94) e del 22.10.1997 (Pratica n. 45/97). L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante concessione, a titolo gratuito, stipulata in data 15.01.2014 con il Sig. Prato Enrico;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

1.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;

1.2.2 recupero (R4) di rifiuti non pericolosi;

1.3 il volume massimo autorizzato di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio (messa in riserva - R13) è di 640 mc;

1.4 il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero (R4) è di 7.600 t, per un quantitativo giornaliero massimo di 50 t;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

1.5.1 Settore **Zc**, di superficie di mq 182, destinato al conferimento dei rifiuti in ingresso all'impianto;

1.5.2 Settori **A1**, **A2** e **A3**, aventi superficie complessiva di mq 420 (211+131+78), destinati

allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nelle tipologie 3.1 e 5.1 da sottoporre alle operazioni di recupero (R4) presso l'impianto. Lo stoccaggio dei rifiuti in detta area avviene in modo alternativo senza effettuare operazioni di miscelazione;

- 1.5.3 Settore **B**, di superficie mq 77, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 3.2 da sottoporre alle operazioni di recupero (R4) presso l'impianto;
- 1.5.4 Settore **A4**, avente superficie di mq 50, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 5.1 (EER 160106), da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.5 Settore **C**, di superficie mq 34, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 1.1, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.6 Settore **C1**, di superficie mq 15, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 9.1, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.7 Settore **D1**, di superficie mq 10, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 2.1, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.8 Settore **D2**, di superficie mq 10, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 3.3, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.9 Settore **E**, di superficie mq 45, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 3.5, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.10 Settore **F**, avente superficie di mq 87, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nelle tipologie 5.6, 5.16 e 5.19 da inviare a recupero presso impianti di terzi. Lo stoccaggio dei rifiuti in detta area avviene in modo alternativo senza effettuare operazioni di miscelazione;
- 1.5.11 Settore **G**, di superficie mq 25, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 5.8, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.12 Settore **H**, di superficie mq 10, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 5.7, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.13 Settore **I**, di superficie mq 10, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 6.1, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.14 Settore **L**, di superficie mq 15, destinato allo stoccaggio (R13) dei rifiuti individuati nella tipologia 6.5, da inviare a recupero presso impianti di terzi;
- 1.5.15 Settori **M (M1, M2, M3)**, aventi superficie complessiva di mq 335, destinati al deposito in cumuli di prodotti "EoW" rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Europeo 333/2011 ed alle materie prime secondarie di cui alle norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI);
- 1.5.16 Settori **N (da N1 a N8)**, aventi superficie complessiva di mq 282, destinati al deposito in cumuli di prodotti "EoW" rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Europeo 333/2011 ed alle materie prime secondarie di cui alle norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI);
- 1.5.17 Settore **O**, avente superficie di mq 480, destinato alle operazioni di recupero dei rifiuti individuati nelle tipologie 3.1 e 5.1;
- 1.5.18 Settore **P**, avente superficie di mq 104, destinato alle operazioni di recupero dei rifiuti individuati nelle tipologie 3.2;
- 1.5.19 Settore **T**, avente superficie di mq 25 destinato al deposito temporaneo dei sovvalli derivanti dalle operazioni di recupero (R4) effettuate nell'impianto.

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1 l'Impresa è iscritta, fino a formale cancellazione, al n. **VA/37** del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sotto riportate tipologie, codici EER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CODICI EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (°)	t/a (°)	mc/a (°)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione	100210 - 120101 120102 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140 100299 - 120199	R13 - R4	200	6.000	4.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione	110501 - 110599 120103 - 120104 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140 100899 - 120199	R13 - R4	200	1.500	1.000
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101 - 150105 150106 - 200101	R13	25	100	300
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102	R13	1	1	1
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	150104 - 150105 150106 - 191203	R13	15	10	15
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	150104 - 200140	R13	12	12	12
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106	R13	50	420	300
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216 - 160214 200136 - 200140	R13	12	10	25
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 - 170411 170402	R13	4	20	17
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 - 170411 160122 - 160118 160216	R13	4	20	17
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 - 160216 110114 - 110299 110206 - 200136	R13	25	10	50
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	160216 - 160214 200136	R13	25	10	50
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con	020104 - 150102 200139 - 191204 170203	R13	15	10	30

Tipologia	Descrizione	CODICI EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
	esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici					
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213 - 120105 160119	R13	15	25	70
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 - 030105 150103 - 030199 170201 - 200138 191207 - 200301	R13	10	100	100

(*) Qualora l'attività autorizzata sia riferita esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio nell'impianto. Nel caso in cui la messa in riserva (R13) autorizzata sia al servizio dell'operazione di effettivo recupero (R4), il volume (mc) indicato nella tabella è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume (t/a e mc/a) indicata deve intendersi quella massima annuale trattabile in recupero presso l'insediamento;

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 3.1

2.2.1.1 Attività di recupero [3.1.3]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di End of Waste o di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami ferrosi e acciai], ovvero per i rifiuti esclusi dallo stesso in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Il ciclo di recupero sui rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è così articolato: controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto; dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale e, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di materiali ferrosi, private delle parti non recuperabili in impianto vengono raccolti in cumuli/container/cassoni e depositati nelle aree di stoccaggio EoW/m.p.s.;

2.2.1.2 Caratteristiche delle materie prime ottenute [3.1.4]: dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste conformi alle specifiche di cui al regolamento (UE) 333/2011 [ferro, acciaio] o materie prime secondarie per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI;

2.2.2 Tipologia 3.2

2.2.2.1 Attività di recupero [3.2.3]: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;

- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Il ciclo di recupero sui rifiuti identificati nella tipologia **3.2** è così articolato: controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto; dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale e/o mediante attrezzatura smovente (ragno) del materiale e, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di materiali non ferrosi, private delle parti non recuperabili in impianto vengono raccolti in cumuli/container/cassoni e depositati nelle aree di stoccaggio delle materie prime seconde.

2.2.2.2 Caratteristiche delle materie prime ottenute [3.2.4]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed EURO o End of Waste conformi al regolamento (UE) 333/2011 [alluminio];

2.2.3 Tipologia 1.1

2.2.3.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **1.1.3, lett. a) e b)**;

2.2.4 Tipologia 2.1

2.2.4.1 Attività: messa in riserva [R13] da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **2.1.3, lett. a) e b)**;

2.2.5 Tipologia 3.3

2.2.5.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **3.3.3**;

2.2.6 Tipologia 3.5

2.2.6.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **3.5.3**;

2.2.7 Tipologia 5.1:

2.2.7.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.1.3**;

2.2.8 Tipologia 5.6:

2.2.8.1 Attività di recupero: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.6.3, lettere a) e b)**;

2.2.9 Tipologia 5.7

2.2.9.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.7.3, lettere a) e b)**;

2.2.10 Tipologia 5.8:

2.2.10.1 Attività di recupero: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.8.3, lettere a) e b)**;

2.2.11 Tipologia 5.16:

2.2.11.1 Attività: messa in riserva [R13] di rifiuti costituiti da apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.16.3**;

2.2.12 Tipologia 5.19:

2.2.12.1 Attività di recupero: messa in riserva [R13] di rifiuti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014, costituiti da apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC, da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero definitivo di cui al punto **5.19.3**;

2.2.13 Tipologia 6.1

2.2.13.1 Attività: messa in riserva [R13] da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **6.1.3**;

2.2.14 Tipologia 6.5

2.2.14.1 Attività: messa in riserva [R13] da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **6.5.3**;

2.2.15 Tipologia 9.1:

2.2.15.1 Attività: messa in riserva [R13] da destinare ad impianti terzi autorizzati per le operazioni di recupero di cui al punto **9.1.3, lett. a), b) e c)**.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Varese, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione entro il suddetto termine comporterà che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata. Al riguardo la Provincia di Varese, procederà a comunicare la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** del presente Allegato Tecnico, l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.m. 5.02.1998, il gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione presso i produttori, del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e di idonea

certificazione analitica di classificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ricomprendente altresì, qualora individuati dal punto **x.x.2** (*Caratteristiche del rifiuto*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al suddetto decreto ministeriale, anche i relativi parametri. Le successive analisi, da effettuarsi sempre a cura del produttore dei rifiuti, dovranno essere effettuate ogni ventiquattro (24) mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;

- 3.5** il titolare dell'impianto di recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del d.m. 5.02.1998, è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal sopraccitato regolamento per la specifica attività svolta. Al riguardo il gestore dell'impianto dovrà eseguire analisi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.6** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione e/o della scheda SISTRI riportante i motivi della mancata accettazione;
- 3.7** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.8** i rifiuti identificati con i codici EER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] per essere destinati a trattamento di recupero [R3, R4] presso impianti terzi, a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, oppure con presenza di frazioni di imballaggi di plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.9** i rifiuti identificati con i codici EER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 3.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] per essere destinati a trattamento di recupero [R4] presso impianti terzi, a condizione che gli stessi siano costituiti da sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica e metallo, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 3.3.2. Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi compositi o in più materiali diversi da quelli precedentemente identificati;
- 3.10** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito; in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai rispettivi punti **x.x.1** (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.11** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero di materia [R4] di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (EoW/m.p.s.), devono essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nell'elaborato grafico "*Tav. 1 - Planimetria generale e pianta reti interne - giugno 2018*";
- 3.12** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di trattamento finale di terzi regolarmente autorizzati, entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06 e destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati;
- 3.13** sui rifiuti in ingresso costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e sulle AEE (RAEE - categorie individuate dal d.lgs. 49/14), meglio identificati nella tabella di cui al precedente **punto 2.1**, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità definite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della

Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o da successive regolamentazioni;

- 3.14** il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE e potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 3.14.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 3.14.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 3.14.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese", realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 3.14.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 3.14.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 3.14.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 3.14.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - 3.14.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
 - 3.14.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Germignaga, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 3.15** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai decreti legislativi 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.16** i settori di conferimento e di stoccaggio provvisorio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 3.17** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014; in

particolare le suddette apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

- 3.18** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 3.19** la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 3.20** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 3.21** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 3.22** il settore di stoccaggio provvisorio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 3.23** nell'area di stoccaggio provvisorio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 3.24** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 3.25** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 3.26** l'accettazione in impianto, la gestione ed il recupero [R4] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà avvenire:
- 3.26.1** per i rottami metallici ferrosi, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
 - 3.26.2** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie **3.1** e **3.2** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 3.27** l'Impresa, fino ad ottenimento del sistema di gestione della qualità previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame cessano di essere considerati rifiuti e di attestazione che ne certifica la conformità, non può ritirare in messa in riserva (R13) e sottoporre a recupero (R4), presso il proprio impianto, le tipologie di rifiuti costituiti dai suddetti metalli, meglio identificate al punto **2** (Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero) dell'Allegato 1 del sopra richiamato regolamento comunitario;

- 3.28** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.29** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.30** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.31** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R4] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (tipologia, codici EER) e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.32** l'Impresa deve rispettare tutte le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e in particolare:
- 3.32.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - idonea recinzione;
- 3.32.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.32.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.32.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.32.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.32.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.32.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.32.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

- 3.32.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.32.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiagati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.32.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.32.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.33** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.34** i materiali (m.p.s./EoW) provenienti dalle operazioni di recupero [R4] cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 qualora l'attività, i procedimenti, i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito e definito, nonché sia garantita la conformità, alla seguente normativa e regolamentazione vigente:
- 3.34.1** End of Waste con caratteristiche merceologiche conformi ai regolamenti (UE) in materia di cessazione della qualifica di rifiuti;
- 3.34.2** Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 per l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, individuate ai punti **3.1.3** e **3.2.3** (*Attività di recupero*) e **3.1.4** e **3.2.4** (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.35** ogni partita di rottami metallici:
- 3.35.1** assoggettati ai regolamenti (UE), che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II al sopraccitato regolamento comunitario;
- 3.35.2** non assoggettati ai regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di merci;
- 3.36** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW/m.p.s.) devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.37** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 3.37.1** procedura per la gestione del ritrovamento delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 52/07, la quale dovrà essere

mantenuta aggiornata;

- 3.37.2** originale delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dai regolamenti (UE) in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW);
- 3.37.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011;
- 3.38** per le sostanze (m.p.s.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R4] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e successive modifiche ed integrazioni;
- 3.39** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.40** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s., EoW o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal D.M. 5.02.1998 o dai regolamenti comunitari;
- 3.41** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014 (ex D.M. 406/98);
- 3.42** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico di tali acque reflue, classificate industriali, deve essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.43** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.44** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.45** tutte le emissioni (idriche e sonore) generate dalle attività svolte presso l'insediamento devono essere regolarmente autorizzate nell'Autorizzazione Unica Ambientale e gestite nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e negli Allegati parti integranti e sostanziali e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.46** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

- 3.47** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità/non pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inhalazione;
- 3.48** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.49** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.50** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.51** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 3.51.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 3.51.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- 3.51.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;
- 3.52** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.53** l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.54** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Germignaga, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;
- 3.55** in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La

trasmissione dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

- 3.56** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.57** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.58** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Varese, al Comune di Germignaga ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

Allegato tecnico Emissioni Idriche

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 2 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 03.08.2018




IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigente normativa.

COMUNE DI GERMIGNAGA

Provincia di Varese

c.a.p. 21010 via A. Diaz, 11 tel 0332 531337 fax 0332 531703

C.F./P.I. 00343860128

e-mail:ufficio_tecnico@comune.germignaga.va.it

Servizio Edilizia Privata

Prot. e. 6375
Prot. u. **6675**

Germignaga li, 20.10.2017

Spett.le

PROVINCIA DI VARESE

AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO

Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche

PIAZZA LIBERTA', 1

21100 VARESE

Inviata tramite PEC all'indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it

Oggetto: Risposta alla Vs. Prot. PEC Classificazione 9.8/1 – Pratica n. 884 – Ns. prot. 6375 del 11.10.2017

Con riferimento alla Vs. Prot. PEC Classificazione 9.8/1 – Pratica n. 884 – pervenuta in data 11.10.2017 al prot. 6375, per richiesta parere Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13.03.2013 n. 59 – Impresa Prato Recycling in Germignaga, con la presente si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza.

Si allega alla presente Allegato Tecnico Emissioni Sonore debitamente compilato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giacomo **BIGNOTTI**



COMUNE DI GERMIGNAGA

Provincia di Varese

c.a.p. 21010 via A. Diaz, 11 tel 0332 531337 fax 0332 531703

C.F./P.I. 00343860128

ALLEGATO TECNICO

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	PRATO RECYCLING SRL
Indirizzo sede legale	Via Giuseppe Verdi n. 65 - 21010 - Germignaga (VA)
Indirizzo impianto	Via Giuseppe Verdi n. 65 - 21010 - Germignaga (VA)
Attività:	Rottamazione
Zona urbanistica di insediamento	VII Ambito Produttivo
Zonizzazione acustica	Classe V Aree Industriali

1) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

- 1.1 la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003 n. 8313 (art. 4)
- 1.2 il deposito dei materiali viene effettuato su piattaforma
- 1.3 le operazioni in orario diurno
- 1.4 i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti consistono in edifici industriali circostanti l'area. L'abitazione più vicina è situata a 500 metri in direzione Luino
- 1.5 il comune di Germignaga ha approvato la classificazione ai fini acustici del territorio comunale.

L'area dell'insediamento ricade in classe V Aree Prevalentemente Industriali. I limiti sono i seguenti:

Classe V - Trova applicazione il limite differenziale

Immissione:

- *Diurno* 70 dBA
- *Notturmo* 60 dBA

Emissione:

- *Diurno* 65 dBA
- *Notturmo* 55 dBA

2) PRESCRIZIONI:

2.1 L'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione della zonizzazione acustica del Comune di Germignaga con riferimento ai valori limite della legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dBA diurno	Limiti assoluti di immissione dBA notturno	Limiti assoluti di emissione dBA diurno	Limiti assoluti di emissione dBA notturno
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

2.2 che entro e non oltre sei (6) mesi dalla messa a regime degli impianti dell'attività autorizzata con il presente provvedimento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Germignaga, all'ARPA – Dipartimento di Varese ed all'ATS della Provincia di Varese, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Germignaga una volta acquisito il parere di ARPA – Dipartimento di Varese

2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale;

2.4 qualora si intenda realizzare modifiche sostanziali agli impianti che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'08.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche e gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il comune ed ARPA – Dipartimento di Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Germignaga ed all'ARPA - Dipartimento di Varese.

Germignaga, 20.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Emissioni Sonore – Allegato Tecnico

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di n. 4 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 03.08.2018



IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigente normativa.

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 –"Copie informatiche di documenti analogici", comma 2, del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 38 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, 08.08.2018

